

**XXXIV Congresso Nazionale Forense
Catania, 4 - 6 ottobre 2018**

Il Ruolo dell'avvocato per la democrazia e nella costituzione

**COSTITUZIONALIZZAZIONE DELLA FIGURA E DEL RUOLO
DELL'AVVOCATO E RELATIVA PROPOSTA NORMATIVA**

**MOZIONE PRESENTATA DALL'AVV. FLAVIO LUIGI ROMITO
(DELEGATO DEL FORO DI BARI)**

**Mozione per l'istituzione di una commissione per la valutazione dello
stato degli Uffici Giudiziari Italiani e inserimento nell'art. 111 della
Costituzione del riferimento a tale valutazione.**

Premesso che

- nell'ultimo anno si è assistito ad una serie di interventi sul tema giustizia che sono stati caratterizzati dal risparmio e dai continui tagli;
- ciò ha provocato ed aumentato in numerosi Tribunali una situazione già di per sé precaria anche da un punto di vista meramente strutturale. Infatti non è dato sapere quali opere di manutenzione il Ministero abbia attuato in merito alle strutture dei Tribunali Italiani. Ebbene tale situazione si è riversata sugli addetti ai lavori che svolgono la loro professione in luoghi non sicuri, insalubri, fatiscenti e in alcuni casi a rischio crollo come avvenuto recentemente al Tribunale Penale di Bari. Difatti è notorio come lo stesso sia stato dichiarato inagibile e si sia "chiusa" la giurisdizione;
- tali situazioni, peraltro, sono ravvisabili anche in altri Tribunali in tutta Italia, dove persistono strutture obsolete e dove nei plessi non vengono effettuate le opere di manutenzione straordinaria necessarie da parte del Ministero;
- sono, infatti, all'ordine del giorno chiusure degli Uffici o di parte di essi per caduta calcinacci, infiltrazioni, allagamenti ed altri eventi;
- che il Ministero, invece di intervenire garantendo la minima sicurezza sul luogo

di lavoro e nel luogo pubblico frequentato quotidianamente da una miriade di persone in tutta Italia ritiene di dover sempre e comunque risparmiare e nei casi più eclatanti chiudere i Tribunali.

Ritenuto che

- il tema dell'edilizia giudiziaria debba essere affrontato e capito seriamente in tutti i distretti;
- si rischia di incorrere in situazioni paradossali, come quelle di Bari, in cui la Giustizia, una istituzione per uno Stato Civile, rischi di essere chiusa per serrata;
- che lo stesso art. 111 della Costituzione, che prevede i principi del "giusto processo" deve prevedere che lo Stato garantisca anche il funzionamento delle stesse strutture giudiziarie, senza le quali non si può garantire una ragionevole durata del processo.

Tutto ciò premesso e ritenuto

l'Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense a Catania, a paritaria tutela dei cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale nonché nell'interesse del Paese,

dà mandato

all'Organismo Congressuale Forense, al Congresso Nazionale Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di porre in essere ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, ed in particolare avanti tutti i Ministeri ed Enti competenti, affinché venga istituita una commissione permanente che abbia il compito di valutare attentamente lo stato degli Uffici Giudiziari Italiani in modo da garantirne l'operato, con riferimento esplicito nell'art. 111 Costituzione.

A solo titolo di esempio, si propone qui di seguito una possibile riscrittura dell'art. 111 della Costituzione:

TESTO ATTUALE	TESTO EMENDATO
<p>Articolo 111 Costituzione</p>	<p>Articolo 111 Costituzione</p>
<p>La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.</p>	<p>La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.</p>
<p>Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.</p>	<p>Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.</p>
<p>Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.</p>	<p>La legge assicura altresì, tramite l'istituzione di una commissione permanente, una costante valutazione dello stato degli Uffici Giudiziari.</p> <p>Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.</p>
<p>Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.</p>	<p>Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.</p>
<p>La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.</p>	<p>La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.</p>
<p>Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.</p>	<p>Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.</p>
<p>Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di</p>	<p>Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge . Si può derogare a tale norma soltanto</p>

(Firmato Digitalmente)

Avv. Flavio Luigi Romito